

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4483

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORICCHIO, PITTELLI, D'ALIA, PISICCHIO, PALMA, PANIZ,
PERLINI, SAPONARA, ZANETTIN**

Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di limiti temporali all'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso la medesima sede o ufficio

Presentata il 12 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una magistratura, specie quella giudicante (sia ordinaria che amministrativa), scevra da ogni forma anche incolpevole di condizionamento ambientale costituisce aspirazione diffusa e comune sentire di quanti tengono e tendono al miglioramento di funzionalità, credibilità ed efficienza della giustizia del nostro Paese.

L'introduzione nel nostro ordinamento dell'articolo 111 della Costituzione e la nota problematica del principio del giusto processo hanno ulteriormente rafforzato la necessità di un adeguato intervento legislativo costituzionale ed ordinario tendente ad una rilettura aggiornata della garanzia dell'inamovibilità di cui all'ar-

ticolo 107, primo comma, della Costituzione, al conseguente adeguamento delle disposizioni ordinarie con una nuova disciplina sui limiti dell'esercizio per periodi eccessivamente prolungati delle funzioni giurisdizionali nel medesimo ufficio o nella stessa sede.

Proprio in tale prospettiva di adeguamento legislativo, innanzitutto di ordine costituzionale (vedi atto Camera n. 4432), si inserisce e si giustifica, come connessa conseguenza, la presente proposta di legge. Suo scopo specifico è quello di dettare, in armonia con una rinnovata previsione del principio di inamovibilità di cui all'articolo 107 della Costituzione, un sistema di norme che consenta di evitare per periodi

di tempo eccessivamente prolungati l'esercizio delle medesime funzioni giudiziarie presso lo stesso ufficio o la medesima sede. E questo da parte di qualsiasi magistrato giudicante ordinario o amministrativo oppure requirente.

La temporaneità e la conseguente reversibilità delle funzioni giudiziarie (di tutte le funzioni e non solo di quelle direttive o semidirettive) per un verso non attentano, se previste in termini generali, alla garanzia della inamovibilità, esaltandone anzi la sua peculiare natura di garanzia a tutela dell'ordine giudiziario e non solo del singolo magistrato.

Per altro verso, consentono un approccio più dinamico all'esercizio della professione di magistrato più sensibile alle esigenze di servizio e più adeguato all'inevitabile necessità di prevenire l'indubbio affievolimento di immagine e il pericolo di perdita di indipendenza e di credibile terzietà conseguenti ad eccessive permanenze in una stessa sede o nel medesimo ufficio con le stesse funzioni.

Sotto altro profilo l'istituzionalizzazione di un periodo massimo di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso un'unica sede o ufficio gioverebbe a prevenire anche la possibilità di inconvenienti altrimenti non evitabili.

Si ponga mente, a tale proposito, alla negatività in sé del mancato avvicendamento per eccessivi lassi di tempo, al possibile affievolimento dell'essere e dell'apparire imparziale, alla creazione, di fatto e specie nei centri giudiziari di provincia, di prassi spesso percepite come giurisdizioni domestiche, all'atrofizzazione di conoscenze, alla sedimentazione di stimoli professionali.

Trattasi tutti di inconvenienti (peraltro già riconosciuti, specie per talune funzioni giudiziarie, anche dagli organismi rappresentativi della magistratura), per i quali difetta l'intervento risolutivo di una apposita normativa primaria.

È esemplificativo di tale lacuna che, con legge, si sia intervenuti più volte per determinare, al fine di evitare periodi estremamente brevi di svolgimento delle funzioni giurisdizionali, il limite minimo

di permanenza in un ufficio o in una sede giudiziaria, oggi di tre anni, necessario per legittimare il trasferimento del magistrato (articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito e modificato, in ordine, dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, e dall'articolo 4 della legge 4 maggio 1998, n. 133).

Ma mai, per converso, si è provveduto con norma primaria di portata generale a definire un limite massimo di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso un'unica sede o un medesimo ufficio con le stesse funzioni.

Questa situazione appare ora necessitare di un apposito intervento del legislatore, per di più proprio in un'epoca come l'attuale segnata dal mutare di tempi e di esigenze. Per effetto di tale mutamento avanza forte la tendenza ad un approccio professionale che, pur nella salvaguardia delle acquisite competenze specifiche e senza la dispersione delle stesse, sia più dinamico e versatile, ma soprattutto rispondente alla salvaguardia dell'essere e anche dell'apparire in tutto e per tutto imparziale e, quindi, indipendente da ogni e da qualunque condizionamento.

Non si tratta di depauperare il bagaglio tecnico del singolo magistrato, ma di sottrarlo preventivamente agli innegabili condizionamenti di ambiente, di materie, di esperti, di stampa di settore e così via che, anche del tutto incolpevolmente e inconsapevolmente da parte del singolo, offuscano e ledono la credibilità dell'esercizio libero, imparziale e indipendente da ogni e da qualunque condizionamento della funzione giurisdizionale.

Si tratta, quindi, di tutelare — in uno all'immagine del singolo — la stessa credibilità del sistema. Deve, infine, considerarsi che, sotto altro profilo, l'avvicendamento di funzioni e di sedi e, con esso, la perseguita maggiore reversibilità, funzionalità ed efficienza esaltano e arricchiscono l'esperienza del singolo e, rinvigorendo essa, finiscono per rinvigorire la credibilità e la funzionalità dell'intero ordinamento e del sistema.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ogni magistrato non può permanere nella sede da lui chiesta per un periodo superiore ad otto anni, salva diversa previsione di legge ».

ART. 2.

1. I magistrati assegnati ad altre funzioni possono continuare ad esercitare le funzioni presso la medesima sede da loro chiesta per una sola volta per un periodo massimo di otto anni.

2. I magistrati che esercitano le funzioni giudicanti presso il tribunale per i minorenni e quelli addetti al tribunale di sorveglianza non possono esercitare continuativamente tali funzioni presso la sede da loro chiesta per più di otto anni. Gli stessi possono esercitare le medesime funzioni presso gli stessi tribunali per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione per un periodo di otto anni a funzioni diverse, escluse per i giudici presso il tribunale per i minorenni quelle di pubblico ministero presso lo stesso tribunale nella medesima sede, o ad altra sede giudiziaria.

ART. 3.

1. Il comma *2-ter* dell'articolo *7-bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« *2-ter.* Ogni magistrato non può esercitare continuativamente, anche in modo promiscuo con altre, le medesime funzioni presso lo stesso ufficio cui è tabellarmente assegnato per un periodo superiore ad otto

anni. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima ».

ART. 4.

1. Ai fini della presente legge, le funzioni giurisdizionali sono suddivise nelle seguenti:

- a) funzioni giudicanti penali;
- b) funzioni giudicanti penali di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare;
- c) funzioni giudicanti civili in materia di famiglia e diritti della persona;
- d) funzioni giudicanti civili in materia fallimentare e di esecuzioni;
- e) funzioni giudicanti civili in materia di lavoro e previdenziale;
- f) funzioni giudicanti civili nelle materie non comprese nel presente comma.

ART. 5.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

« Costituisce titolo di preferenza assoluta la necessità di tramutamento ai sensi dell'articolo 194, secondo comma ».

ART. 6.

1. Costituisce titolo di preferenza assoluta, in sede di assegnazione tabellare di funzioni presso lo stesso ufficio cui presta

servizio il magistrato, la necessità di esercizio di differenti funzioni.

ART. 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« 3. Per quanto riguarda la Corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa Corte. La proposta del primo presidente della cassazione assicura che sia mutato almeno un quarto dei magistrati addetti alla trattazione degli affari delle singole sezioni cui gli stessi già erano stati assegnati ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

« ART. 70-*ter* — (*Limiti temporali all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero*). — 1. Le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali non possono essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso circondario. È possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, a funzioni diverse o ad altra sede giudiziaria.

2. Le funzioni di pubblico ministero presso le corti di appello non possono essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso distretto.

3. Le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni non possono essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso distretto. È possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per i

minorenni per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, a funzioni diverse, escluse quelle di giudice minorile presso il medesimo tribunale, o ad altra sede giudiziaria.

4. Le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali non possono essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso circondario. È possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, a funzioni diverse o ad altra sede giudiziaria.

5. Per i magistrati designati a fare parte della direzione distrettuale antimafia o delegati dal procuratore distrettuale, la permanenza continuativa presso lo stesso ufficio di procura non può essere superiore complessivamente a otto anni ».

ART. 9.

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunte le parole: « e comunque non superiore a otto anni ».

ART. 10.

1. I magistrati addetti alla Procura nazionale antimafia non possono esercitare funzioni presso il medesimo ufficio per un periodo superiore a sei anni, ovvero riassumere le stesse funzioni se non dopo essere stati assegnati a funzioni diverse per un periodo di otto anni.

ART. 11.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legi-

slativo recante disposizioni relative alle magistrature amministrativa e contabile e concernenti, per gli organi delle stesse non aventi giurisdizione su tutto il territorio nazionale, la determinazione di limiti massimi di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso la medesima sede secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0053430